



REGOLAMENTO COMUNALE DI MAROGGIA

Concernente

**Gli incentivi a favore dell'efficienza energetica,
dello sfruttamento delle energie rinnovabili e di
una mobilità sostenibile**

Anno 2020

Consiglio Comunale di Maroggia, richiamati:

- L'art. 186 della Legge organica comunale (LOC) e gli art. 41-43 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC);
- La legge edilizia ed il relativo Regolamento di applicazione;
- La legge federale sull'energia (LEne) e relativa Ordinanza (OEn);
- La legge cantonale sull'energia (Len) e ogni altra norma o disposizione in concreto applicabili

decreta:

Capitolo I – Disposizioni generali

Art. 1

Scopo

¹ Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio giurisdizionale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabile e una mobilità sostenibile.

² Il presente Regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali.

Art. 2

Autorità competenti

¹ la decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio.

² Il Municipio tramite Ordinanza municipale, definisce le tipologie di intervento incentivate a livello comunale e i rispettivi finanziamenti erogati in funzione del credito preventivato.

³ Nell'ambito dell'applicazione del presente Regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.

⁴ Il Municipio può pubblicare a scopo divulgativo i dati tecnici, in forma anonima, concernenti gli oggetti incentivati e la loro ubicazione.

Art. 3

Campo di applicazione

¹ Nel limite della disponibilità del credito annuale attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:

1. Interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
2. Nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
3. Impianti per la produzione di calore o elettricità efficienti e/o energia rinnovabile;
4. Analisi energetiche di edifici esistenti;
5. Soluzioni per una mobilità sostenibile ed efficiente;
6. Misure attive e progetti innovativi in ambito energetico;
7. Misure in ambito di efficienza energetica;
8. Misure in ambito ambientale e climatico;
9. Illuminazione efficiente.

2. Le condizioni per l'ottenimento e l'ammontare degli incentivi sono definiti tramite ordinanza municipale.

3. Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di misure obbligatorie a norma di legge.

Capitolo II – procedure e condizioni di incentivazione

Art. 4 Procedura

¹La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato tramite specifica/che Ordinanza/e municipale/i.

²A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni e documenti supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.

³La priorità per la valutazione e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse.

⁴Fa stato la data di ricezione della richiesta, completa di tutti i giustificativi. Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi necessari.

Art. 5 Condizioni di incentivazione

¹Gli incentivi comunali a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudizio o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.

²Il diritto agli incentivi decade se la richiesta di incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al Comune entro i termini definiti nell'Ordinanza municipale.

³Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo rispettivamente di versamento.

⁴L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito preventivato. Eventuali richieste di incentivo che superano il credito stanziato vengono inserite in una

lista d'attesa fino alla concessione di un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito queste richieste non vengono prese in considerazione.

⁵Il Municipio può decidere di non erogare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi rispettivamente altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziative comunali.

⁶Se l'incentivo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche o procedurali, oppure in virtù di informazioni inesatte o incomplete, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione dell'incentivo versati.

Capitolo III – Rimedi giuridici

Art. 6 Rimedi giuridici

¹In caso di delega decisionale a un servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

²Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dalle norme della LOC e della LPAm riservate le norme speciali.

Capitolo IV – Disposizioni speciali

Art. 7 Diritto sussidiario

¹Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali (22 giugno 1994) e delle relative norme di applicazione.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con effetto retroattivo al 1. Gennaio 2020 riservata l'approvazione del Consiglio di Stato.

Con l'entrata in vigore del Regolamento viene abrogata ogni altra disposizione contraria ed incompatibile

oooooooooooo / oooooooooooooo

Adottato dal Consiglio comunale di Maroggia il 20 gennaio 2020
Approvato dalla Sezione Enti Locali con decisione no. 145-RE-15529 del 28 aprile 2020